

Giurisprudenza e legislazione penale

Indice

- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 14 gennaio 2025, n. 39243*
(Delitto di propaganda per motivi di discriminazione religiosa e razziale – Condotta tipica – Invio di filmati sul pensiero negazionista dell'Olocausto - Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 4 marzo 2025, n. 4083*
(Scambio elettorale politico mafioso – Oggetto materiale - Cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri - Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 20 maggio 2025, n. 18822*
(Finalità di terrorismo – Nozione – Lotta alla blasfemia – Rilevanza - Condizioni)

Criminal Jurisprudence and Legislation

Index

- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Criminal Section, 14 January, 2025, n. 39243*
(Crime of Propaganda for the Purpose of Religious and Racial Discrimination – Typical Conduct – Sending Videos on Holocaust Denial Thought – Existence)
- *Court of Cassation, Second Penal Section, 4 March 2025, n. 4083*
(Mafia-Backed Voter Exchange – Material Object – Change of Urban Designation of a Land, Aimed at Allowing the Local Parish to Build a Soup Kitchen – Exclusion)
- *Court of Cassation, First Criminal Section, 20 May 2025, n. 18822*
(Terrorist Purpose – Definition – Fight Against Blasphemy – Relevance – Conditions)

Giurisprudenza e legislazione penale

Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione penale' di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in primo luogo, la sentenza 20 maggio 2025, n. 18822, laddove la Corte di Cassazione afferma che la lotta alla blasfemia ai danni dell'Islam, se attuata con forme di violenza potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività, e insieme e correlativamente grave danno al Paese in cui tali forme si manifestano, è perfettamente suscettibile nella fattispecie della condotta con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del c.p. In argomento, la difficoltà per l'interprete è sempre stata ancorata alla necessità di operare una definizione che valesse nel tempo, superando il riferimento alla esperienza storica alla quale si era riferito il legislatore, all'atto dell'introduzione della norma.

È stato in questo senso problematico rinvenire un confine concettuale definito tra violenza politica e terrorismo, anche se i due fenomeni sono stati tra loro storicamente e politicamente distinti.

Si è rilevato che il terrorismo rappresenterebbe una violenza sproporzionata rispetto ai termini in cui si dispiegano i conflitti nell'ambito dell'ordinamento, tale da ingenerare una messa in pericolo del metodo democratico nella formazione della volontà politica o comunque una compressione estesa quando non generalizzata di diritti elementari della persona: una forma di aggressione alla vita e alla incolumità volta in primo luogo a seminare panico, ad indurre, appunto, terrore.

Un rilievo che necessariamente ha intrecciato la finalità terroristica a quella eversiva, anche quando esse siano categorie astrattamente distinte.

La finalità di terrorismo non implica perciò sempre una finalità eversiva dell'ordine democratico (anche se questo è sovente storicamente avvenuto) perché lo scopo di spargere terrore nella collettività non sempre si accompagna con il fine ultimo di mutamento violento dell'ordine costituzionale esistente, in cui propriamente si sostanzia la nozione di eversione.

La finalità eversiva si connota invece di un contenuto immediatamente politico, attiene cioè al mutamento della forma costituzionale dello Stato con metodi non previsti dall'ordinamento. In ciò risiede il significato dell'art. 11 della l. n. 304/82 che ha sostituito alla locuzione "ordine democratico" quello di "ordine costituzionale".

Il concetto di eversione non implica di per sé un metodo violento — anche se più frequentemente a fenomeni violenti ci si riferisce — e perciò l'aggravante in questione potrà anche riferirsi a finalità eversive che connotino organizzazioni occulte miranti con metodi non democratici a deturpare il volto del nostro ordinamento.

D'altro canto, a seguito della l. n. 438/2001 la finalità di terrorismo può non riguardare la tutela dell'ordinamento costituzionale italiano né la convivenza civile interna al nostro Paese.

La riforma dell'art. 270-*bis* c.p. impone, infatti, di ricomprendere nel fenomeno terroristico anche le condotte dirette contro organismi internazionali e contro Stati esteri. In tali casi però era venuta meno quella valutazione di proporzione che aveva consentito, nella ricostruzione storica e giurisprudenziale del fenomeno, di circoscrivere la portata applicativa della disposizione.

La definizione di terrorismo è ricavabile dall'art. 270-*sexies* (introdotto dall'art. 15 della l. 31 luglio 2005 n. 155) impone oggi di rivedere anche gli assetti interpretativi delle numerose disposizioni del codice che prevedono la suddetta finalità tra gli elementi costitutivi.

Sono considerate condotte sorrette dalla citata finalità:

a) “quelle che per loro natura e contesto possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale”. Un riferimento oggettivo al potenziale lesivo dei fatti cui accede la finalità, che si manifesta quanto mai opportuno in una materia nella quale è possibile facilmente scivolare in stereotipi applicativi di stampo soggettivo o puramente ideologico.

Un elemento di tipicità che ne segna il significato residuale ed eccezionale, rispetto ad altri fenomeni conflittuali e violenti, volta a garantirne un'applicazione non lesiva del principio di offensività.

La definizione fornita dall'art. 270-*sexies* c.p. non specifica che le condotte debbano essere “violente”: requisito superfluo per le fattispecie presenti nel nostro ordinamento che hanno la richiamata finalità tra i loro elementi costitutivi, trattandosi di delitti nei quali la violenza della condotta appartiene sempre al fatto tipico. Ciò non vale per quanto concerne l'applicazione dell'aggravante, che, come tale, può essere applicata, salve le compatibilità strutturali, a tutti i delitti previsti nel nostro ordinamento penale e pertanto anche a quelli che non hanno la violenza come elemento costitutivo: la portata del disposto di cui all'art. 1, l. 15/1980 su questo piano era peraltro già estesa dalla finalità di “eversione” rispetto al nostro ordinamento costituzionale.

Tali condotte devono essere poi compiute:

b) “allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto” o “destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale”.

Il dolo specifico così descritto non può essere inteso letteralmente in un'ottica disgiuntiva: in realtà lo scopo di intimidire la popolazione costituisce l'asse portante, coesistente alla stessa nozione di terrorismo: come tale attraversa e conferisce significato le altre finalità descritte in termini di concreta idoneità al raggiungimento dello scopo (*Cass., Sez. I, 16 luglio 2015, n. 47479; per Cass., Sez. I, 16 luglio 2015, n. 47479* è necessario che la condotta dell'agente crei la possibilità concreta — per la natura ed il contesto obiettivo dell'azione, nonché degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati — che l'evento di danno si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione).

È necessario proporsi il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, alludendo la formula

legislativa ad un doppio livello finalistico (C. Cost. 31 luglio 2020, n. 191) che deve caratterizzare l'associazione nel suo complesso: a un primo livello, l'intento di compiere atti di violenza; e, a un livello ulteriore, la finalità ultima di tali condotte, indicata come "terrorismo" o "eversione dell'ordine democratico".

La disposizione resta aperta al richiamo, operato dalla seconda parte dell'art. 270 sexies c.p. alle Convenzioni internazionali in funzione integratrice di tale definizione. Le Convenzioni si basano su criteri distintivi diversi ed eterogenei: così la Decisione quadro europea già richiamata (2002/475/GAI), e dalla quale è letteralmente mutuata la definizione introdotta nel nostro codice, si riferisce esclusivamente al tempo di pace, le Convenzioni di Ginevra si riferiscono, com'è noto, esclusivamente al tempo di guerra, mentre quella sul finanziamento (New York 1999) espressamente viene dettata dal testo dell'accordo in chiave autoreferenziale (*for the purpose of this convention*) rispetto agli scopi della Convenzione stessa. Secondo l'orientamento del Giudice di legittimità la definizione di "condotta con finalità di terrorismo" è da considerarsi aperta e dunque destinata ad estendersi o a restringersi per l'effetto non solo delle Convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali sarà prestata adesione (sul punto v. Cass., Sez. I, 11 ottobre 2006, in Foro it., 2008, II, 43); l'orientamento è stato ribadito da Cass., Sez. V, 18 luglio 2008, n. 75.

Su questo piano illuminante e coerente con la prospettiva interpretativa citata appare la recente riflessione sul tema del Giudice di legittimità (v. Cass., Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 12252) il quale sottolinea come la finalità di terrorismo costituisce "un mezzo, non un obbiettivo", una strategia operativa che "si caratterizza per l'uso indiscriminato della violenza non solo perché accetta i suoi effetti collaterali, ma appare rivolta in *incertam personam* proprio per generare panico e insicurezza". La condotta terroristica ha dunque "una rilevanza penale in sé" e "quando è tenuta per raggiungere gli obbiettivi della distruzione o destabilizzazione dei fondamenti politico costituzionali di uno Stato, fa corpo unico con tale finalità".

Nel caso di specie, la pronuncia opta per una nozione interpretata in linea con i principi di offensività e materialità che la rendono compatibile con un ordinamento penale dal volto costituzionale, con ciò dovendosi escludere che ne derivi ogni possibilità di ingiustificata incriminazione a tale titolo del semplice dissenso o di mere prese di posizioni ideologiche, ancorché radicali ed eversive

Nella specie, il reato di cui all'articolo 270-bis c.p. è stato così contestato ai membri di un'associazione, radicata sul territorio nazionale, denominata gruppo Gabar e collegata alle formazioni criminali omonime operanti dal 2020 in Francia e in altri Paesi europei, che si proponeva la commissione di atti di violenza con finalità di terrorismo, del tipo dell'attentato commesso lo stesso anno a Parigi da Zaheer Hassan Mahmood presso la sede della rivista satirica francese Charlie Hebdo.

Si segnala ancora la sentenza 14 gennaio 2025, n. 39243, che si pronuncia sul delitto di cui all'art. 604 bis c.p. Giova ricordare che i commi 1 e 2 dell'art. 604-bis contemplano un esteso catalogo di

fattispecie di reato, punite in via sussidiaria rispetto ad altri eventuali più gravi reati. In particolare: al comma 1, lett. a sono puniti i delitti di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; nonché i delitti di istigazione e di commissione di atti discriminatori (non violenti) per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni, mentre l’“odio razziale o etnico” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali”, infine, è fondata sulla qualità personale del soggetto, e non invece sui suoi comportamenti (Cass., Sez. I, 16 gennaio 2020, n. 1602).

Al comma 1, lett. b sono puniti i delitti di istigazione e provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di commissione di atti di violenza per i medesimi motivi.

La giurisprudenza, con l’avallo di buona parte della dottrina, riconosce la compatibilità dell’incriminazione dei “reati di opinione” con la tutela del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), in quanto la tutela del diritto di cui all’art. 21 Cost. non è incondizionata, ma incontra il limite della tutela di altri diritti fondamentali, quali sono la pari dignità e la protezione sociale, messi in pericolo dalle condotte punite dalla norma.

Va tuttavia sottolineata la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo, focalizzando l’attenzione sul risultato dell’atto discriminatorio, cioè richiedendo la messa in pericolo.

In tale contesto la sentenza in esame afferma che non integra il delitto di propaganda per motivi di discriminazione religiosa e razziale l’invio in forma privata, tramite l’applicazione whatsapp, di messaggi contenenti link che riportano a filmati sul pensiero negazionista dell’Olocausto, corredati dall’invito rivolto all’interlocutore a guardarli ed a maturare una propria riflessione sul punto, poiché la propaganda presuppone la diffusività delle idee presso un numero indeterminato di persone e la concreta idoneità della condotta a trovare consensi nel pubblico.

Al comma 2 sono punite la partecipazione o l’assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che si prefiggono l’incitamento alla discriminazione violenta o non, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, con la reclusione da 1 a 6 anni, la promozione o direzione di tali enti.

L’aggravante del negazionismo, prevista al comma 3 dell’art. 604-bis, si applica quando la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Viene infine in rilievo la sentenza 4 marzo 2025, n. 4081, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p., l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito non solo dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre "utilità", suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata, come il cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economico per l'imputato.

Va sul punto ricordato che il reato di cui all'art. 416-ter c.p. è finalizzato alla repressione delle relazioni illecite tra la mafia e la politica, incriminando l'accordo intervenuto tra politico e i soggetti, membri o meno dell'organizzazione mafiosa, i quali hanno procurato voti al candidato e hanno ottenuto come controprestazione l'erogazione o la promessa di danaro o di qualsiasi utilità, ovvero la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Si tratta di un reato-contratto in quanto il legislatore considera penalmente rilevante il fatto stesso dell'accordo intervenuto tra le parti.

L'oggetto della prestazione è rappresentato da qualsiasi tipo di utilità, tanto che nell'accezione potrebbe rientrare anche l'utilità di tipo non economico e sotto tale aspetto la pronuncia esclude dalla nozione le altre "utilità", suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata, come avviene per il cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economico per l'imputato.

Criminal Jurisprudence and Legislation

Presentation

The 'Jurisprudence and criminal legislation' section of this issue of the Journal reports several interesting maxims and, first of all, the sentence of 20 May 2025, n. 18822, where the Court of Cassation affirms that the fight against blasphemy against Islam, if carried out with forms of violence potentially capable of creating panic, terror, and a widespread sense of insecurity in the community, and at the same time causing serious harm to the country in which such forms occur, falls perfectly within the category of conduct with the aim of terrorism under Article 270-sexies of the Criminal Code. In this regard, the difficulty for interpreters has always been rooted in the need to provide a definition that would be valid over time, transcending the reference to historical experience to which the legislator referred when introducing the provision.

In this sense, it has been problematic to find a clear conceptual boundary between political violence and terrorism, even though the two phenomena have been historically and politically distinct. It has been noted that terrorism represents a violence disproportionate to the terms in which conflicts unfold within the legal system, such as to endanger the democratic method in the formation of political will or in any case a widespread, if not generalized, compression of basic human rights: a form of aggression against life and safety aimed primarily at sowing panic, at inducing, indeed, terror.

A finding that necessarily intertwines terrorist and subversive purposes, even when they are abstractly distinct categories.

The purpose of terrorism does not therefore always imply a subversion of the democratic order (even if this has often occurred historically) because the aim of spreading terror among the community is not always accompanied by the ultimate goal of violently changing the existing constitutional order, which is precisely what subversion is all about.

The subversive purpose, however, is characterized by an immediately political content, that is, it pertains to changing the constitutional form of the State through methods not provided for by the legal system. This is the meaning of Article 11 of Law No. 304/82, which replaced the term "democratic order" with "constitutional order."

The concept of subversion does not in itself imply a violent method—although it more frequently refers to violent phenomena—and therefore the aggravating circumstance in question may also refer to subversive purposes that characterize occult organizations aiming, through undemocratic methods, to disfigure the face of our legal system.

On the other hand, pursuant to Law No. 438/2001, the purpose of terrorism may not concern the protection of the Italian constitutional order or civil coexistence within our country.

The reform of Article 270-bis of the Criminal Code requires that terrorist acts also include conduct directed against international

organizations and foreign states. In such cases, however, the assessment of proportionality that had allowed, in the historical and jurisprudential reconstruction of the phenomenon, to limit the scope of the provision's application was lacking.

The definition of terrorism can be found in Article Article 270-sexies (introduced by Article 15 of Law No. 155 of July 31, 2005) now requires a review of the interpretative framework of the numerous provisions of the Code that include the aforementioned purpose among their constituent elements.

The following are considered to be conduct supported by the aforementioned purpose:

a) "those which, by their nature and context, may cause serious harm to a country or an international organization." This objective reference to the potential harm of the acts to which the purpose relates is particularly appropriate in a field where it is easy to slip into subjective or purely ideological stereotypes of application.

This characteristic marks its residual and exceptional significance, compared to other conflictual and violent phenomena, aimed at ensuring its application does not violate the principle of harmfulness.

The definition provided by Article 270-sexies of the Criminal Code does not specify that the conduct must be "violent": a requirement that is superfluous for the types of crimes in our legal system that have the aforementioned purpose among their constituent elements, since these are crimes in which the violence of the conduct is always an inherent part of the crime. This does not apply to the application of the aggravating circumstance, which, as such, can be applied, subject to structural compatibility, to all crimes provided for in our criminal law and therefore also to those not based on violence: the scope of the provisions of Article 1 of Law 15/1980 in this regard was, moreover, already extended by the purpose of "subversion" with respect to our constitutional order.

Such conduct must then be committed:

b) "with the aim of intimidating the population or forcing public authorities or an international organization to perform or refrain from performing any act" or "destabilizing or destroying the fundamental political, constitutional, economic, and social structures of a country or an international organization."

The specific intent thus described cannot be understood literally in a disjunctive perspective: in reality, the aim of intimidating the population constitutes the backbone, coessential to the very notion of terrorism: as such, it permeates and gives meaning to the other purposes described in terms of concrete suitability for achieving the goal (Cass., Sect. I, 16 July 2015, no. 47479; for Cass., Sect. I, 16 July 2015, no. 47479, it is necessary that the perpetrator's conduct creates the concrete possibility—due to the nature and objective context of the action, as well as the means of aggression actually used—that the damaging event will occur, in terms of a real intimidating impact on the population).

It is necessary to propose the commission of acts of violence with the aim of terrorism or subversion of the democratic order, alluding to the

legislative formula with a double level of finality (Constitutional Constitution, 31 July 2020, no. 191) that must characterize the association as a whole: at a first level, the intent to commit acts of violence; and, at a further level, the ultimate purpose of such conduct, indicated as "terrorism" or "subversion of the democratic order".

The provision remains open to the reference, made in the second part of Article 270 sexies of the Criminal Code, to international conventions as a complement to this definition. Conventions are based on different and heterogeneous distinguishing criteria: thus, the aforementioned European Framework Decision (2002/475/GAI), from which the definition introduced into our code is literally borrowed, refers exclusively to peacetime, the Geneva Conventions, as is well known, refer exclusively to wartime, while the Convention on Financing (New York 1999) is expressly dictated by the text of the agreement in a self-referential manner (for the purpose of this convention) with respect to the aims of the Convention itself. According to the Supreme Court's position, the definition of "conduct with terrorist purposes" is to be considered open and therefore destined to be extended or restricted not only as a result of the international conventions already ratified, but also of future ones to which adherence will be given (on this point see Cass., Sect. I, 11 October 2006, in Foro it., 2008, II, 43); this position was reiterated by Cass., Sect. V, 18 July 2008, n. 75.

On this level, the recent reflection on the topic by the Supreme Court (see Supreme Court of Cassation, Section V, February 23, 2012, no. 12252) appears enlightening and consistent with the interpretative perspective cited. The Supreme Court emphasizes that the purpose of terrorism constitutes "a means, not an objective," an operational strategy that "is characterized by the indiscriminate use of violence, not only because it accepts its side effects, but also appears to be directed in incertam personam precisely to generate panic and insecurity." Terrorist conduct therefore has "a criminal relevance in itself" and "when it is carried out to achieve the objectives of destroying or destabilizing the political and constitutional foundations of a State, it is integral to that purpose."

In this case, the ruling opts for a concept interpreted in line with the principles of offensiveness and materiality, which make it compatible with a constitutional criminal system. This must therefore exclude any possibility of unjustified criminalization under this heading for mere dissent or merely taking ideological positions, even if radical and subversive.

In this case, the crime under Article 270-bis of the Criminal Code was thus charged to members of a nationally established association called the Gabar group, linked to criminal groups of the same name operating since 2020 in France and other European countries. The group's purpose was to commit acts of violence with terrorist intent, similar to the attack committed that same year in Paris by Zaheer Hassan Mahmood at the offices of the French satirical magazine Charlie Hebdo.

Also noteworthy is the ruling of 14 January 2025, n. 39243, which rules on the crime under Article 604-bis of the Criminal Code. It is

worth remembering that paragraphs 1 and 2 of Article 604-bis provide for a broad range of criminal offenses, punishable in addition to any other more serious offenses. Specifically, paragraph 1, letter a), punishes the crime of propagating ideas based on racial or ethnic superiority or hatred; as well as the crime of inciting and committing (non-violent) discriminatory acts on racial, ethnic, national, or religious grounds.

"Propaganda of ideas" consists of the dissemination of opinions aimed at influencing the behavior or psychology of a large audience and gathering support, while "racial or ethnic hatred" is based on a sentiment capable of creating a concrete risk of discriminatory behavior, and not on any general feeling of antipathy, intolerance, or rejection attributable to race, nationality, or religion. Finally, "discrimination on racial grounds" is based on the individual's personal qualities, not on their behavior (Cass., Section I, January 16, 2020, no. 1602).

Paragraph 1, letter b), punishes the crimes of incitement and provocation to violence on racial, ethnic, national, or religious grounds, as well as the commission of acts of violence for the same reasons.

Case law, supported by much of the legal literature, recognizes the compatibility of the criminalization of "crimes of opinion" with the protection of the constitutional right to free expression (Article 21 of the Constitution), since the protection of the right under Article 21 of the Constitution is not unconditional, but is limited by the protection of other fundamental rights, such as equal dignity and social protection, which are endangered by the conduct punished by the provision.

However, it is important to emphasize the need to interpret the provision restrictively, focusing on the result of the discriminatory act, i.e., requiring endangerment.

In this context, the ruling in question holds that the private sending, via WhatsApp, of messages containing links to videos on Holocaust denial, accompanied by an invitation to the recipient to watch them and develop their own reflections on the matter, does not constitute the crime of propaganda for reasons of religious and racial discrimination, since propaganda presupposes the dissemination of ideas to an indeterminate number of people and the concrete suitability of the conduct to gain public consensus.

Paragraph 2 punishes participation in or assistance to organizations, associations, movements, or groups that aim to incite violent or non-violent discrimination on racial, ethnic, national, or religious grounds, and the promotion or direction of such organizations, with a prison sentence of one to six years.

The aggravating circumstance of Holocaust denial, provided for in paragraph 3 of Article 11, paragraph 2, of the Criminal Code, is: Article 604-bis applies when propaganda, or incitement and incitement, committed in such a way as to create a concrete risk of dissemination, are based in whole or in part on the denial, serious minimization, or apology of the Holocaust or the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes, as defined in Articles 6, 7, and 8 of the Statute of the International Criminal Court.

Finally, judgment 4 march 2025 n. 4083, is relevant, according to which, for the purposes of establishing the crime of political-mafia election-rigging under Article 604-bis, the following must be considered: 416-ter of the Criminal Code, the material object of the donation offered in exchange for the promise of votes may consist not only of money, but also of goods that can be translated into exchange values immediately quantifiable in economic terms, such as means of payment other than money, precious metals, securities, or bonds. However, other "utilities" that can be monetized only indirectly, such as the change of urban use of land to allow the local parish to build a soup kitchen, from which no economic benefit to the accused was derived, are excluded from the prescriptive content of the criminal provision.

It should be noted that the crime under Article 416-ter of the Criminal Code It aims to suppress illicit relations between the Mafia and politics, criminalizing the agreement between a politician and individuals, whether or not members of the Mafia organization, who procured votes for the candidate and received in return the provision or promise of money or any other benefit, or the willingness to satisfy the interests or needs of the Mafia organization. This is a contract crime, as the legislator considers the very fact of the agreement between the parties to be criminally relevant.

The object of the service is any type of benefit, so much so that the definition could also include non-economic benefits. In this regard, the ruling excludes from the definition other "benefits" that can be monetized only indirectly, as occurs with the change of urban use of a property, aimed at allowing the local parish to build a soup kitchen, which did not result in any economic benefit for the accused.

Corte di Cassazione
Sez. I penale, sentenza 14 gennaio 2025, n. 39243

Delitto di propaganda per motivi di discriminazione religiosa e razziale – Condotta tipica – Invio di filmati sul pensiero negazionista dell'Olocausto - Sussistenza

Non integra il delitto di propaganda per motivi di discriminazione religiosa e razziale l'invio in forma privata, tramite l'applicazione whatsapp, di messaggi contenenti link che riportano a filmati sul pensiero negazionista dell'Olocausto, corredati dall'invito rivolto all'interlocutore a guardarli ed a maturare una propria riflessione sul punto, poiché la propaganda presuppone la diffusività delle idee presso un numero indeterminato di persone e la concreta idoneità della condotta a trovare consensi nel pubblico.

Fonte: www.italgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione
Sez. II penale, sentenza 4 marzo 2025, n. 4083

Scambio elettorale politico mafioso – Oggetto materiale - Cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri - Esclusione

Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p., l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito non solo dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre "utilità", suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata, come il cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economico per l'imputato.

Fonte: www.italgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione
Sez. I penale, sentenza 20 maggio 2025, n. 18822

Finalità di terrorismo – Nozione – Lotta alla blasfemia – Rilevanza - Condizioni

La lotta alla blasfemia ai danni dell'Islam, se attuata con forme di violenza potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività, e insieme e correlativamente grave danno al Paese in cui tali forme si manifestano, è perfettamente sussumibile nella fattispecie della condotta con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del c.p.

Fonte: www.italgiure.giustizia.it